

SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO
NewsLetter

**COME CAMBIA LA
PREVENZIONE INCENDI**
CON I NUOVI DECRETI MINISTERIALI

numero 2 | 2022

COME CAMBIA LA PREVENZIONE INCENDI CON I NUOVI DECRETI MINISTERIALI

LA PREVENZIONE INCENDI

"Funzione di preminente interesse pubblico" come definita dal D.Lgs. 81/08, è stata caratterizzata dall'approvazione di **3 nuovi Decreti Ministeriali** nel mese di settembre 2021 e precisamente il cosiddetto "Decreto Controlli" in data 1 settembre 2021, il "Decreto GSA" in data 2 settembre 2021 ed il "Decreto Minicodice" in data 3 settembre 2021.

Decreti che hanno suscitato molto interesse e in qualcuno anche un poco di stupore, ma che a dire il vero **erano già previsti dal Decreto Legislativo 81/08** dove all'articolo 46 comma 3 si specificava che:

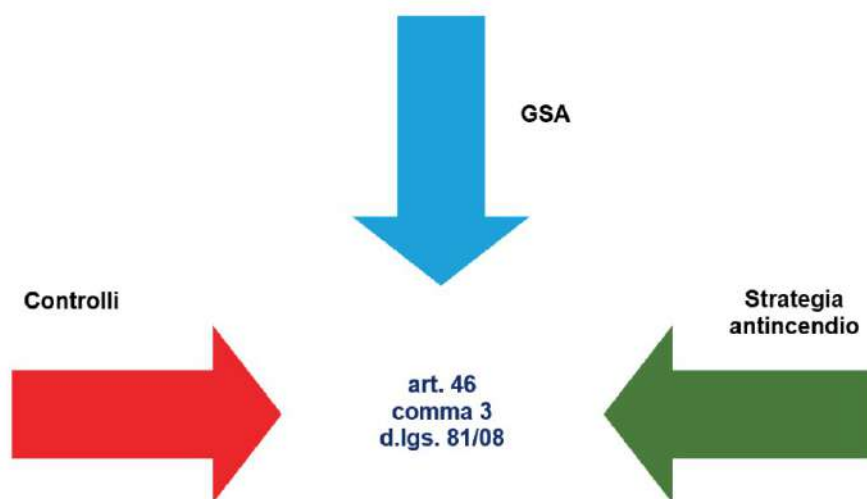
"i Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale adottano uno o più decreti nei quali sono definiti criteri diretti atti a individuare:

- *misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e da limitare le conseguenze qualora esso si verifichi*
- *misure precauzionali di esercizio*

- *metodi di controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio*
- *criteri per la gestione delle emergenze"*

Quindi in buona sostanza rimaneva in vigore il Decreto Ministeriale

Va detto che con il nuovo ordinamento se non si è passati certo ad una semplificazione (da un Decreto a tre Decreti, oltre al Codice di Prevenzione ed al DPR 151/2011), si è sicuramente razionalizzato il quadro identificando aree distinte su cui poter intervenire in caso di



SCHEMATIZZAZIONE ATTUAZIONE DELL'ART. 46, COMMA 3, DEL D.LGS. 81/08

10 Marzo 1998 ma veniva tracciata con l'articolo 46 una nuova strada a cui sono seguiti ulteriori 14 anni prima che questi 3 nuovi Decreti mandino ora "in pensione" (perché si tratta proprio di una abrogazione di parti sostanziali) il Decreto Ministeriale 10 Marzo 1998.

aggiornamenti senza dover necessariamente rivedere l'intero corpus.

Va subito sottolineato che **le nuove disposizioni sono destinate esclusivamente ai "luoghi di lavoro"**, laddove il riferimento è l'art. 62 del Decreto Legislativo 81/08 (anche se vi sono in aggiunta sce-

nari particolari che possono essere considerati, come i luoghi privati in cui possono venire inviati per interventi manutentivi i lavoratori, come a titolo di esempio caldaisti o manutentori di impianti presso i condomini)

Inoltre **questi nuovi 3 Decreti** sono stati approvati rispettivamente l'1 il 2 e il 3 settembre 2021, ma **entreranno in vigore a un anno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** ovvero :

- per il primo decreto il **"Decreto Controlli"** l'entrata in vigore avverrà a partire dal **25 settembre 2022**
- per il secondo decreto il **"Decreto GSA"** l'entrata in vigore avverrà a partire dal **4 ottobre 2022**
- per il terzo decreto, il **"Decreto Minicodice"** l'entrata in vigore è prevista per il **29 ottobre 2022**.

Vediamo ora in sintesi questi provvedimenti.

DECRETO CONTROLLI

"Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio ai sensi dell'articolo 46 comma tre lettera a punto 3 del Decreto Legislativo 81/08"



Anche questo provvedimento, è bene sottolinearlo, si rivolge esclusivamente ai **luoghi di lavoro** (nota bene **sia quelli soggetti al controllo prevenzione incendi che quelli non soggetti al controllo di prevenzione incendi**), mentre per gli ambienti civili il riferimento rimane la regola dell'arte cioè in buona sostanza le Norme UNI, i libretti di uso e manutenzione ecc.

Il Decreto Controlli si occupa in buona sostanza della qualifica degli addetti alla manutenzione

di attrezzature ed impianti antincendio, dei requisiti di queste figure e dei loro compiti, aspetti questi che non erano articolati nel D.M. 10 marzo 1998, laddove si indicava solo genericamente che l'attività di controllo periodica e la manutenzione dovevano essere eseguite da personale competente e qualificato (senza ulteriori precisazioni).

Al contrario ora il nuovo art. 1 lettera c definisce la qualifica come un processo formale al cui termine vi deve essere una valutazione dei risultati di apprendimento (in buona sostanza **formazione + esame finale** che costituiscono **novità assoluta**) precisando che la qualifica che consegue il tecnico manutentore ha valore su tutto il territorio nazionale (articolo 4 comma 3) con il riferimento costituito dall'Allegato 2 del Decreto.

Va detto che **moltissimi manutentori**, i quali alla data di entrata in vigore del Decreto **svolgono già attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dal percorso formativo** accedendo direttamente al processo valutativo (quindi all'esame da svolgersi presso un Comando dei VV.F. e costituito da una parte scritta, una

parte orale ed una terza parte relativa alla pratica, oltre all'analisi del curriculum del tecnico manutentore); il riferimento in questo caso è l'allegato II paragrafo 1.5

Altra novità da segnalare è la mancata distinzione nel nuovo Decreto Controlli tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria cosa che invece veniva ribadita nel D.M. 10 marzo 98.

Per quanto concerne la temporalità degli interventi di controllo **non viene più specificata la cadenza semestrale** ma il riferimento sarà quello relativo a disposizioni, Norme e specifiche tecniche come ad esempio i libretti di uso e manutenzione; mentre **la sorveglianza** - quella svolta dagli addetti alle emergenze - non dovrà solo garantire come in passato la facile accessibilità ma anche **la corretta fruibilità**, cosa questa ben diversa (art. 1 comma 1 lettera e).

I criteri per i controlli, le manutenzioni e la sorveglianza sono definiti nell'allegato I che schematizza le Norme UNI di riferimento.

Ed in merito all'attività di sorveglianza, sempre l'Allegato I al punto 2 specifica che **dovranno essere istituite idonee liste di con-**

trollo (check-list) a disposizione degli addetti alle emergenze.

Infine tutti i Datori di Lavoro dovranno obbligatoriamente predisporre un apposito **Registro dei Controlli** su cui verranno annotati gli interventi periodici e di manutenzione effettuati sugli impianti, le attrezzature e in sistemi di sicurezza antincendio. Questo registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e messo eventualmente a disposizione degli organi di controllo (curiosità: il Registro era stato istituito dal DPR 37/98, poi in seguito abrogato con il DPR 151/2011).

DECRETO GSA

"Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio ai sensi dell'articolo 46 comma tre lettera a punto 4 e lettera b, del Decreto Legislativo 81/08"

Questo Decreto si occupa delle **misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio** (Allegato I) **e in emergenza** (Allegato

II), che devono adottare i Datori di Lavoro: a titolo di esempio la predisposizione del **Piano di Emergenza**, o semplicemente l'informazione laddove non risulti necessario redigere un Piano di Emergenza e, oltre a ciò, gli aspetti relativi **la formazione degli Addetti designati al Servizio Antincendio così come il loro aggiornamento** ed i requisiti di idoneità professionale che devono possedere i docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento antincendio.

Il Decreto GSA (Gestione della Sicurezza Antincendio in esercizio ed in emergenza), all'art. 2 specifica anzitutto **i luoghi di lavoro per i quali risulta necessario predisporre un Piano di Emergenza** ovvero:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori (com'era in passato con il D.M. 10 Marzo 98)
- luoghi di lavoro aperti al pubblico ma caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori (**novità**)

- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011.



Il **Piano di Emergenza**, se ne ricorrono presupposti per la redazione, **dovrà indicare i nominativi degli Addetti alle Emergenze** ed è previsto che debba contenere anche le **informazioni da fornire alle persone con esigenze speciali** (anziani, bambini, gestanti, disabili), con le misure e l'assistenza da fornire tramite scritte luminose, dispositivi a vibrazione, messaggi EVAC ecc.

Va precisato a questo punto che un Piano di Emergenza redatto ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 rimane sempre "in corso di validità" anche dopo l'entrata in vigore del Decreto GSA, sempreché non siano intervenute modifiche sostanziali organizzative, produttive, in tema di indici di affollamento, di

produzione o detenzione di sostanze infiammabili ed esplosive ecc.

Se non dovessero ricorrere i presupposti per la redazione del Piano di Emergenza, il Datore di Lavoro deve comunque adottare misure organizzative e gestionali (e.g. planimetrie, informative affisse ecc).

Il Piano di Emergenza deve essere accompagnato da una esercitazione con cadenza almeno annuale (o più frequente in caso di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni, in caso di incremento significativo del numero delle presenze o in caso di modifiche sostanziali al sistema di esodo così come specificato nell'Allegato I punto 1.3); tutte le prove di evacuazione devono essere documentate tramite un verbale.

E, come in passato, nel caso di luoghi di lavoro ubicati nello stesso edificio ma facenti capo a titolari diversi i **Piani di Emergenza** devono essere **Coordinati** (riferimento Allegato II punto 2.2.4)

Per ciò che concerne invece la **qualifica dei docenti formatori**, va anzitutto ricordato che il D.M. 10 marzo 98 non prevedeva speci-

fici requisiti, mentre ora vengono definiti con precisione all'articolo 6 del Decreto, laddove il **prerequisito** è il **diploma di scuola secondaria oltre a uno tra i seguenti**:

- documentata **esperienza di almeno 90 ore** come docenti sia in ambito teorico che in ambito pratico alla data di entrata in vigore del Decreto (va sottolineato che non si indica un intervallo temporale in relazione alle 90 ore)
- aver frequentato un **corso di formazione per docenti teorico/pratici presso un Comando dei VV.F.** (contenuti indicati nell'Allegato V del Decreto)
- essere iscritti negli **elenchi del Ministero dell'Interno** (a titolo di esempio i cosiddetti "professionisti antincendio")
- rientrare tra il **personale cessato** dal servizio presso i **VV.F.**



Infine una nota per quanto concerne il comma 4 dell'articolo 6, che ha ingenerato dubbi e perplessità laddove si specifica che "si ritengono qualificati i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori di almeno 5 anni con un minimo di 400 ore all'anno": a questo proposito è importante sottolineare che questo passaggio è destinato in realtà ai soggetti privi del prerequisito di cui al comma 2 cioè tutti coloro i quali non hanno conseguito il diploma di scuola media secondaria (ad esempio come potrebbe essere per alcuni membri del Corpo di Protezione Civile).

Per quanto riguarda la formazione degli addetti antincendio, l'articolo 7 comma 1 specifica anzitutto che **i corsi già programmati sulla base del D.M. 10 Marzo 98 saranno comunque considerati validi se svolti entro sei mesi** dall'entrata in vigore del nuovo Decreto.

In merito all'**aggiornamento**, aspetto questo che non era previsto nel D.M. 10 Marzo 98, è **obbligatorio e dovrà necessariamente**

avvenire entro 5 anni dalla data di svolgimento dell'ultimo corso di formazione con una precisazione: se alla data di entrata in vigore del Decreto - ovvero 4 ottobre 2022 - saranno trascorsi più di 5 anni dall'ultimo corso, bisognerà procedere con l'aggiornamento entro 12 mesi, cioè entro il 4 ottobre 2023 mentre se, al contrario, non saranno trascorsi più di 5 anni (ipotizziamo ad esempio un corso erogato il 4 agosto del 2020) si potrà attendere tranquillamente la scadenza del quinquennio per procedere con l'aggiornamento (cioè il 4 agosto 2025).

Sempre in tema di formazione va ricordato che **i contenuti dei Corsi di Formazione così come la declinazione degli stessi e la durata, non cambiano rispetto al passato**; unica novità le definizioni utilizzate che non trattano più di Rischio Basso, Rischio Medio e Rischio Alto ma di livello 1, livello 2 e livello 3:

- Livello 1 (Formazione 4 ore
Aggiornamento 2 ore)
- Livello 2 (Formazione 8 ore
Aggiornamento 5 ore)
- Livello 3 (Formazione 16 ore
Aggiornamento 8 ore) + ido-

neità tecnica presso un Comando dei VV.F.

Una importante novità riguarda inoltre il Livello 1 (ex Rischio Basso, ad esempio buona parte degli uffici), **dove viene introdotta la prova pratica obbligatoria con "esercitazioni sull'uso degli estintori portatili"** (non più come in passato semplicemente "istruzioni sull'uso degli estintori portatili")

Infine per le attività di Livello 3 (ex Rischio Alto) sono ricomprese nell'Allegato IV, laddove si ritiene opportuno precisare che sono stati aggiunti al punto r gli stabilimenti e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti nonché operazioni di trattamento di rifiuti con eccezione per i rifiuti inerti.

DECRETO MINICODICE

"Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46 comma tre lettera a punti 1 e 2 del Decreto Legislativo 81/08"

Questo terzo Decreto stabilisce **i criteri per la valutazione del rischio incendio e gli strumenti**

che devono essere adottati per mitigare il rischio in tutti i luoghi di lavoro a basso rischio, mentre per le restanti attività il riferimento rimane il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015), il quale racchiude le Norme Tecniche di Prevenzione Incendi.

Le attività a **basso rischio** sono in buona sostanza **quelle relative ai luoghi di lavoro che non sono soggetti al controllo dei VV.F.** ovvero in prima battuta tutte le attività che non rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011.

Oltre a ciò, perché le attività possano essere considerate a basso rischio, è necessario che non rientrino nelle **seguenti ulteriori ca-**



tegorie specificate nell'Allegato I del Decreto Minicodice ovvero:

- affollamento complessivo non uguale o superiore a 100 occupanti (attenzione non si parla di lavoratori ma di occupanti)
- superficie lorda complessiva non uguale o superiore a 1.000 mq.
- piani situati ad una quota compresa tra -5 metri e +24 metri
- presenza di materiale combustibile in quantità significative (indicativamente non superiore a 900 MJ/mq.)
- presenza sostanze pericolose in quantità significative
- svolgimento di lavorazioni pericolose ai fini incendio

Una curiosità è costituita dal fatto che, al fine di razionalizzare e in parte anche rendere più agevole l'interpretazione, i simboli grafici la terminologia le descrizioni utilizzati nel Decreto Minicodice sono i medesimi impiegati nel Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015) con l'unica differenza costituita dal fatto che il numero delle strategie indicate nel Decreto Minicodice sono 8 - rispetto alle 10 del Codice di Prevenzione Incendi e precisamente:

- compartimentazione
- esodo
- gestione sicurezza antincendio
- controllo dell'incendio
- rivelazione e allarme
- controllo fumi e calore

- operatività antincendio
- sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

A questo punto una domanda che può sorgere è se le aziende debbano necessariamente adeguare la loro valutazione del rischio incendio alla nuova normativa una volta che entrerà in vigore o meno, e la risposta è che **nella misura in cui non intervengono cambiamenti organizzativi e/o produttivi, non vengono introdotti materiali infiammabili o esplosivi o non viene modificato l'indice di affollamento non si rende necessaria alcuna revisione**

Al contrario dovessero intervenire modifiche di questa natura, entro 30 (trenta) giorni andrà rivalutato il rischio.

BT

CONTATTI

Inquadra il codice QR
e salva nella rubrica del cellulare



Via Monteverdi, 18
- 20131 - Milano



+39 - 02 34 53 70 85



info@betamtechnology.it

